

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.****CONVENZIONE**

regolante i termini e le condizioni in base ai quali è concesso a

di posare un ricadente in parte su

area di proprietà autostradale e in parte all'interno della fascia di rispetto, in

parallelismo all'autostrada, nel tratto compreso tra le progressive km

, carreggiata, nel comune di

**Premesso che**

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria di A.N.A.S. S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena, giusta Convenzione aggiuntiva di data 6 maggio 2004 ed Addendum integrativo e modificativo di data 16 dicembre 2004 - approvati e resi esecutivi con D.I. di data 20 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2005 - ed Atto integrativo alla citata Convenzione di data 6 maggio 2004 ed Addendum di data 16 dicembre 2004, stipulato in data 18 ottobre 2005 - approvato e reso esecutivo con D.I. 30 novembre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2005 -, in revisione della Convenzione di data 29 luglio 1999 - approvata e resa esecutiva con D.I. di data 21 dicembre 1999 n. 601/Segr. DICOTER, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2000 e successivi atti aggiuntivi;
- l'art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle funzioni di Amministrazione Concedente precedentemente attribuite ad ANAS S.p.A.;
- il D.M. 1 ottobre 2012 n. 341 ha istituito la Struttura di Vigilanza sulle

Concessionarie Autostradali, ora Direzione Generale per la Vigilanza

sulle Concessionarie Autostradali;

- la Convenzione di concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero – Verona - Modena è scaduta al 30 aprile 2014;
- Autostrada del Brennero S.p.A., ai sensi dell'art. 25 della suddetta Convenzione, è obbligata, tuttavia, alla prosecuzione dell'attività fino al trasferimento della gestione al nuovo Gestore autostradale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con il provvedimento prot. n. 4756 di data 26 maggio 2014 e con il successivo provvedimento prot. n. 10239 di data 20 novembre 2014, integrativo e parzialmente modificativo del precedente, ha disposto nei confronti di Autostrada del Brennero S.p.A. che le nuove concessioni, regolanti i sottoservizi interferenti con il sedime autostradale, nonché le concessioni in essere con scadenza al 30 aprile 2014, per le quali è stato chiesto il rinnovo, abbiano una durata uniforme triennale fino alla data del 31 dicembre 2017, prevedendo altresì che il Concessionario si impegni a trasferire al nuovo gestore autostradale la quota del canone concessorio già incassato per la parte eccedente l'effettiva data di subentro;
- Autostrada del Brennero S.p.A., con la nota prot. n. 32426/17 di data 22 dicembre 2017, in considerazione dell'attuale fase transitoria di definizione del Concessionario e dell'obbligo convenzionale di proseguire nella gestione della Concessione, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali di stabilire una durata superiore ai 3 (tre)



anni precedentemente concessa per le convenzioni e gli atti di rinnovo regolanti gli attraversamenti della sede autostradale, in scadenza alla data del 31 dicembre 2017;

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con il provvedimento prot. n. 2170 di data 01 febbraio 2018, ha ritenuto che *nulla osti* alla proroga degli atti di rinnovo e al rilascio delle nuove convenzioni nei termini proposti, demandando alla Società la formalizzazione dei relativi atti convenzionali;
- l'art. 27 comma 5 del Codice della Strada ha stabilito tra l'altro che la durata dei provvedimenti di concessione, rinnovabili alla loro scadenza, non possa eccedere gli anni 29 (ventinove);
- il DPCM del 23.12.2020 n. 190 di adozione del Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito l'assetto strutturale di detto Ministero con l'istituzione della *"Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali"*, volta a ricomprendere tra le altre funzioni precedentemente attribuite alla DGVCA;
- l'art. 5 del D.L. n. 22 di data 01.03.2022 ha rideterminato la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in *"Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"*, disponendo nel contempo che ogni riferimento al "MIT" venga in automatico inteso come riferimento al "MIMS";
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264

dell'11 novembre 2022, la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è cambiata in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "MIT", sostituendo a ogni effetto e ovunque presente la denominazione Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili "MIMS";

- ha presentato a Autostrada del Brennero S.p.A., con domanda inviata in data la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di ricadente in parte su area di proprietà autostradale e in parte all'interno della fascia di rispetto, in parallelismo all'autostrada, nel tratto compreso tra le progressive km carreggiata nel comune di

- Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. assunta dal Comitato Esecutivo nella riunione tenutasi in data , ha approvato lo schema di convenzione regolante i termini e le condizioni in base ai quali è consentito a di posare ricadente in parte su area di proprietà autostradale e in parte all'interno della fascia di rispetto, in parallelismo all'autostrada, nel tratto compreso tra le progressive km carreggiata nel comune di

- spetta a Autostrada del Brennero S.p.A. concedere, per quanto di competenza e previa approvazione da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'autorizzazione per la realizzazione di ricadente in parte su area di proprietà autostradale e in parte all'interno della fascia di rispetto, in parallelismo

all'autostrada, nel tratto compreso tra le progressive km

carreggiata , nel comune di

- in osservanza delle norme del Codice della Strada, Autostrada del Brennero S.p.A. esprime il proprio parere tecnico favorevole in ordine alla realizzazione delle opere ricadenti in fascia di rispetto, che non interferiscono con proprietà autostradale;

**Tutto ciò premesso**

Autostrada del Brennero S.p.A., cod. fisc. e part. IVA 00210880225, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore* dott. Diego Cattoni domiciliato per la carica presso la sede sociale in Via Berlino n. 10 a Trento (TN), che sarà di seguito contraddistinta con la parola "SOCIETÀ"

e

, cod. fisc. e part. IVA con sede a  
Via n. , rappresentata per il presente atto dal  
responsabile domiciliato  
per la carica presso la sede societaria in Via a che  
sarà in seguito denominata



convengono e stipulano quanto segue

**ARTICOLO 1**

**Premessa**

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2**

**Oggetto**

La SOCIETÀ, per quanto di sua spettanza, previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, consente la realizzazione di

ricadente in parte su area di proprietà autostradale e in parte all'interno della fascia di rispetto, in parallelismo all'autostrada, nel tratto compreso tra le progressive km , carreggiata

, nel comune di

dovrà essere realizzata con le modalità e le caratteristiche tecniche riportate nei seguenti elaborati di progetto che, allegati alla presente convenzione, ne formano parte integrante e sostanziale:

-

sarà realizzata mediante la posa

una profondità minima di m. dal piano campagna, mediante scavo

Al termine dei lavori, i sedimi autostradali saranno interamente ripristinati, senza provocare alcun impatto significativo con l'attuale contesto ambientale e paesaggistico della zona.

Prima dell'inizio delle operazioni di scavo in parallelismo all'autostrada, dovrà verificare l'eventuale presenza di esistenti sottoservizi per escludere che gli stessi interferiscano con l'elettrodotto.

### **ARTICOLO 3**

#### **Visita di constatazione**

Tutti i lavori occorrenti per il parallelismo di cui trattasi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed a totale cura, spese e responsabilità della secondo le modalità ed i tempi previsti nel dettaglio del programma dei lavori concordato con la SOCIETÀ.

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente convenzione, dovrà

essere effettuata una visita di constatazione, in contraddittorio, da parte di funzionari tecnici della SOCIETÀ e di \_\_\_\_\_, a riscontro dell'avvenuta ottemperanza delle disposizioni del presente atto.

Resta inteso che, in anticipo rispetto alla visita di constatazione, dovranno essere acquisiti anche tutti gli ulteriori certificati previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

A tale visita potrà intervenire, altresì, un funzionario tecnico del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

L'esito della visita di constatazione dovrà risultare da un apposito verbale che dovrà essere inviato al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, unitamente a copia di tutte le certificazioni relative all'opera.

\_\_\_\_\_ potrà procedere alla \_\_\_\_\_ solamente nel caso di esito favorevole della visita di constatazione attestato nel suddetto verbale e dell'avvenuta trasmissione dello stesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

Le spese relative alla predetta attività di constatazione ed alle ulteriori verifiche che si ritenessero necessarie saranno interamente a carico della \_\_\_\_\_ e verranno liquidate secondo le istruzioni che alla stessa saranno impartite dalla SOCIETÀ, anche in base alle indicazioni provenienti



dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

Resta, altresì, convenuto ed inteso che in qualsiasi circostanza t  
sarà la sola responsabile della stabilità e buona esecuzione  
oggetto della presente convenzione, riconoscendo che la  
constatazione di cui sopra non conferisce alcuna responsabilità alla  
SOCIETÀ né al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione  
Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture  
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Spese di istruttoria**

A titolo di rimborso di tutte le spese, nessuna esclusa, che la SOCIETÀ  
andrà a sostenere per l'istruttoria della pratica e la sorveglianza dei lavori,  
nonché per ogni altra ragione connessa alla  
corrisponderà, previa esibizione degli idonei giustificativi, la  
somma di € (euro ) oltre a I.V.A. tramite  
bonifico bancario, entro un mese dalla stipulazione del presente atto.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Oneri di manutenzione**

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di riparazione  
saranno eseguiti a cura ed a spese di . In  
ordine ai medesimi lavori resta espressamente convenuto ed accettato che  
la loro effettuazione dovrà avvenire senza che in alcun momento e per  
nessuna ragione abbia ad essere rallentato o interrotto il transito veicolare

sull'arteria autostradale.

Qualora non provvedesse secondo quanto sopra indicato e con la dovuta sollecitudine alla manutenzione o alla riparazione e non ottemperasse ai solleciti che le fossero rivolti in proposito dalla SOCIETÀ, quest'ultima potrà provvedervi direttamente, con costi a totale carico della senza assumersi alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio del servizio.

Se durante i lavori di manutenzione e di riparazione a giudizio della SOCIETÀ si rendesse necessario far sorvegliare i lavori stessi nell'interesse dell'esercizio autostradale, i relativi costi saranno addebitati alla , aumentati del 20% per spese generali e amministrative.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Modifiche al sedime autostradale**

dichiara di riconoscere alla SOCIETÀ il diritto di prescrivere, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, quelle modificazioni e quegli spostamenti , per ampliamenti e modificazioni dell'opera autostradale o per lavori di qualsivoglia altra natura, connessi alle necessità dell'esercizio autostradale.

si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, tali modificazioni e spostamenti, ancorché comportino la ricostruzione nei termini che saranno indicati con nota scritta dalla SOCIETÀ, rinunciando fin d'ora a qualsiasi diritto di compenso o di indennizzo.

In caso di dismissione , dovrà presentare alla SOCIETÀ preventiva comunicazione scritta al riguardo.

dovrà quindi provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi e della proprietà autostradale, eseguendo i relativi lavori che saranno prescritti dalla SOCIETÀ'.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Esonero responsabilità**

si obbliga a tenere sollevata la SOCIETÀ e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od azione che potesse essere promossa da terzi in ragione della realizzazione obbligandosi, comunque, a tenere manlevata la SOCIETÀ ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali da qualsivoglia eventuale danno derivante dalla relativa concessione.

La SOCIETÀ e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali non assumono alcuna responsabilità per danni di qualunque natura che potessero derivare, nonché alle relative opere accessorie a causa dell'esercizio autostradale ed a tale riguardo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo.

è esonerata dalla costituzione di un deposito cauzionale, in



quanto la stessa è in grado di far fronte agli impegni finanziari che dovessero derivare per rispondere di eventuali inadempienze, sia nei confronti della SOCIETA' che del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e di Terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada").

## **ARTICOLO 8**

### Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in 29 (ventinove) anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Tuttavia, la durata stessa è subordinata alla condizione che il predetto atto non potrà in ogni caso avere durata superiore alla convenzione intercorrente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali. In caso di intervenuta cessazione della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e la SOCIETA', la cui data risulti anteriore rispetto alla scadenza stabilita dalla presente convenzione, a

sarà comunicata l'intervenuta cessazione affinché la stessa
provveda alla rimozione nonché al ripristino dello stato dei
luoghi interessati ovvero presenti richiesta di mantenimento al nuovo

Gestore autostradale.

In caso di scadenza naturale del presente atto , dovrà provvedere a proprie cure e spese alla rimozione nonché al ripristino dello stato dei luoghi interessati ovvero presentare richiesta di rinnovo della concessione.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Canone di concessione**

A compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivante dal parallelismo all'autostrada con , ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dovrà corrispondere la somma di € ) (euro ) dovuta a titolo di canone quinquennale anticipato, oltre a I.V.A.. In seguito, il canone sarà rivalutato ogni n. 5 (cinque) annualità sulla base degli indici Istat "FOI" e dovrà essere versato anticipatamente in n. 4 (quattro) rate quinquennali e n. 1 (una) rata quadriennale fino alla scadenza della concessione. I criteri di determinazione del canone sono quelli esposti dall'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: "soggezioni che derivano alla strada o autostrada", "valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione" e "vantaggio che l'utente ne ricava". In caso di subentro di nuovo Gestore autostradale con conseguente cessazione della convenzione la quota canone dovrà essere opportunamente restituita all'ente richiedente.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Normativa applicabile e foro competente**

Ai sensi degli articoli 6, 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché delle norme di cui al D.lgs. 101/2018, le parti del presente atto

convenzionale si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

I dati potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra la SOCIETÀ e , nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto convenzionale.

Le parti del presente atto riconoscono il reciproco diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, limitazione, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016. Per qualsiasi contestazione e/o controversia che potesse avere luogo nella esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Trento.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Divieto di cessione**

dichiara di riconoscere che l'autorizzazione di cui al presente atto non potrà, per qualsivoglia causa o titolo, essere ceduta a terzi senza l'assenso scritto della SOCIETÀ, previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

non potrà vantare alcun diritto sulla proprietà autostradale derivante dalla presente convenzione. Il rapporto contrattuale che deriva dal presente atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di



natura obbligatoria.

## **ARTICOLO 12**

### **Efficacia della convenzione**

L'efficacia del rapporto concessorio è subordinata all'approvazione del presente atto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

## **ARTICOLO 13**

### **Spese di registrazione e di stipulazione**

Tutte le spese di stipulazione, di bollo, di registrazione e comunque fiscali, relative alla presente convenzione, sono a carico di

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., dovrà essere registrato a tassa fissa, a cura e spese di solo in caso d'uso.

Trento, li

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott. Diego Cattoni

IL RESPONSABILE

Per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., le parti dichiarano di approvare specificatamente gli articoli da 2 a 13 del presente atto.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott. Diego Cattoni

IL RESPONSABILE

CC/PF/FT/az